

al Direttore (per quel che concerne le Aree) ed al Dirigente titolare dell'Unità organizzativa (quanto alle linee operative).

Viene confermata la responsabilità del Direttore nella distribuzione dei dirigenti e del personale tra le varie Unità organizzative, nonché la possibilità che lo stesso Direttore modifichi, con propri atti di normazione interna, singoli compiti delle Divisioni, salvaguardando, peraltro, la loro natura fondamentale, quale prevista dal Regolamento.

B) La seconda Sezione individua le funzioni di ciascuna Unità e Struttura organizzativa, nonché il grado e le responsabilità del personale che vi è preposto.

Funzione di fondo assegnata alla Direzione Centrale è la propulsione, la supervisione, il coordinamento ed il controllo delle Divisioni rientranti nella relativa sfera di competenza.

I compiti fondamentali del Dipartimento sono di analisi e studio, ovvero di controllo ispettivo e di monitoraggio dei progetti.

La Divisione cura invece la gestione di specifiche articolazioni dell'attività "industriale" ovvero di quella "aziendale" della SACE.

Le Aree, infine, sono chiamate a gestire settori di attività di specifica ad autonoma rilevanza ed importanza per il Dipartimento o per la Divisione.

Le Linee operative, cui è preposto un Funzionario di 2° livello costituiscono mere strutture organizzative di base, prive di specifica autonomia.

Specifiche disciplina è poi volta a definire le responsabilità dei dirigenti coadiutori e dei funzionari non preposti specificamente ad un'area nonché di doveri di dirigenza e di riservatezza che incombono su tutti i dipendenti della SACE.

C) La terza Sezione disciplina i compiti e le responsabilità di ciascuna Unità organizzativa.

In particolare:

- il capitolo 1° è dedicato ai Dipartimenti "Analisi e Progetti" ed "Internal Auditing" ;

- il capitolo 2° alle Divisioni rientranti nella Direzione Centrale AFFARI (e cioè :Promozione Affari - Servizi Assicurativi - Project Financing - Indennizzi - Consolidamenti e Recuperi);
- il capitolo 3° alle Divisioni rientranti nella Direzione Centrale AMMINISTRATIVA (e cioè: Personale e Provveditorato - Organizzazione e Sistemi Informativi - Legale e Segreteria Organi Collegiali - Contabilità).

D) La quarta Sezione individua i principi fondamentali dei poteri di firma e le conseguenti responsabilità, con una norma finale (art. 27) che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di registrazione di tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita della SACE.

Circa i poteri di firma vengono fissate talune regole generali con rinvio per le relative deleghe a quanto potrà stabilire il Direttore con propri atti di normazione interna sostanzialmente in armonia con quanto previsto dal vigente Statuto, tenuto peraltro conto che l'organizzazione, attualmente delineata, non prevede la figura del Vice Direttore.

Restano confermate le disposizioni previste in materia dal Regolamento di amministrazione e contabilità e viene sottolineata la responsabilità - circa gli elementi conoscitivi e di fatto riportati nei documenti - dei funzionari responsabili delle Linee operative che hanno istruito la pratica e del relativo personale addetto.

PRINCIPALI PARAMETRI GESTIONALI DELLA SACE
(Dati in miliardi di lire per anno)

Tab. n.1

ANNO	VALORE DEI CONTRATTI ASS.	IMP. GARANZIE CONCESSE	PREMI INCASSATI	INDENNIZZI EROGATI	INDENNIZZI RECUPERATI	INDENNIZZI DA RECUPERARE	IMPEGNI IN ESSERE
1977	392,00		16,00	10,00	1,00	229,00	
1978	33.192,00	4.688,00	67,00	75,00	18,00	286,00	12.865.600,00
1979	10.244,00	6.241,00	73,00	106,00	20,00	369,00	16.488.900,00
1980	13.363,00	6.918,00	89,00	102,00	14,00	454,00	20.191.300,00
1981	21.592,00	10.615,00	152,00	211,00	38,00	513,00	26.557.200,00
1982	21.170,00	10.607,00	193,00	507,00	190,00	940,00	31.831.500,00
1983	19.136,00	6.140,00	169,00	689,00	77,00	1.352,00	30.779.600,00
1984	9.057,00	7.007,00	186,00	900,00	242,00	2.261,00	32.240.500,00
1985	11.733,00	7.646,00	177,00	1.312,00	208,00	3.314,00	36.330.000,00
1986	8.144,00	6.060,00	180,00	1.500,00	514,00	4.291,00	31.773.600,00
1987	7.412,00	6.528,00	165,00	1.359,00	1.633,00	3.970,00	30.317.100,00
1988	9.864,00	6.545,00	141,00	1.651,00	204,00	5.359,00	33.299.200,00
1989	13.940,00	10.929,00	221,00	1.759,00	796,00	6.277,00	36.784.100,00
1990	17.025,00	12.094,00	214,00	2.081,00	1.149,00	7.140,00	39.232.400,00
1991	21.309,00	14.976,00	200,00	2.161,00	643,00	7.137,00	45.226.600,00
1992	22.048,00	14.975,00	249,00	2.081,00	393,00	10.135,00	50.266.300,00
1993	8.703,00	5.239,00	163,00	2.216,00	186,00	12.350,00	45.818.000,00
1994	13.641,00	9.303,00	203,00	2.863,00	229,00	14.958,00	45.581.000,00
1995	9.052,00	6.587,00	230,00	4203 (1)	732 (2)	18.392 (3)	43.180.400,00
TOTALI	271.017,00	163.088,00	3.088,00	21.583,00	6555 (*)		

(1) dati di cassa comprensivi di rischi politici, commerciali e riassicurazione

(2) in linea capitale cui vanno a sommarsi miliardi 569,7 corrispondenti agli interessi maturati

(3) rischi politici + rischi commerciali

(*) quota capitale

Cap. II - La struttura dell'Ente: gli organi

La SACE è organismo operativo pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale e patrimoniale, sottoposto a vigilanza del Ministero del Tesoro, ed opera in coerenza con le direttive del C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ^(*).

L' impianto ordinamentale vigente ha previsto il C.I.P.E. al vertice della direzione politica, per la definizione delle strategie assicurative verso l'estero; il Ministero del Tesoro quale soggetto titolare di poteri di vigilanza nonché di indirizzo e di coordinamento, di concerto con il Ministero del Commercio Estero; il Comitato di gestione SACE per le concrete scelte gestionali, coerenti sia con le direttive politiche che con il principio della "tendenziale economicità".

Organi dell'Ente sono: il Presidente, il Comitato di Gestione, il Direttore e il Collegio dei Revisori.

La presidenza e la legale rappresentanza dell'Ente è conferita, di diritto, al Presidente dell'INA. Questi, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Presidente del Comitato di Gestione.

Il Direttore dell'Ente costituisce il vertice della struttura burocratica, di cui è responsabile, e partecipa, di diritto, alle sedute del Comitato di Gestione, senza diritto di voto. Ai poteri propri della funzione unisce quelli che gli vengono delegati dal Comitato di Gestione in materia di concessione di garanzie, variazioni e proroghe nonché di liquidazione di indennizzi, secondo limiti di valore predeterminati dal Comitato medesimo.

^(*) Per effetto della soppressione del Cipes, avvenuta con L. n. 537/95 art. 1 comma 21, le attribuzioni in materia di assicurazione sono state devolute con DPR n. 373/94 del 20.4.94 al Cipe e Mincomes.

Il Collegio dei Revisori - composto di tre membri, di elevata qualifica dirigenziale, designati rispettivamente dai Ministeri del Tesoro (Presidente di diritto), dell'Industria e del Commercio con l'Estero - provvede al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2.397 e seguenti del codice civile.

Il Comitato di Gestione é composto da funzionari - per prassi del piú alto livello dirigenziale - per ciascuno dei Ministeri (Esteri, Tesoro, Industria, Commercio estero) ed Organismi (INA e Mediocredito Centrale) titolari, in materia, di specifiche competenze istituzionali, in modo da realizzare una compiuta integrazione di esperienze e di specifiche responsabilità settoriali. In seno al Comitato viene nominato un presidente (secondo prassi, il Direttore Generale del Tesoro) ed un Vice Presidente.

Le funzioni proprie del Comitato di Gestione costituiscono un complesso di poteri-doveri tra i quali rivestono particolare connotato manageriale, in disparte quelli relativi alla mera gestione finanziaria ed amministrativa della Sezione:

- la valutazione del rischio paese, per definire gli eventuali limiti di esposizione (plafond o tetto massimo assumibile) e particolari cautele o atteggiamenti di chiusura;
- il correlato tasso di premi applicabili;
- l'assicurabilità delle singole operazioni;
- la definizione dei limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;
- le quote massime di garanzia;
- l'eventuale quota di scoperto obbligatorio;
- le concessioni delle promesse di garanzia;
- l'assunzione delle garanzie e la definizione delle relative condizioni di polizza;
- il riconoscimento dei sinistri e la liquidazione dei relativi indennizzi.

Quanto al procedimento deliberativo, si evidenziano i due distinti momenti: quello meramente istruttorio per l'acquisizione degli elementi conoscitivi e valutativi del singolo "affare", di competenza degli uffici burocratici; quello decisionale, di competenza del Comitato

di Gestione, caratterizzato dal connotato della collegialità; alle sedute del Comitato di Gestione assistono il Collegio dei Revisori e il Magistrato della Corte.

Conclusivamente, nel modulo organizzativo voluto dal legislatore, specie con riferimento alla composizione degli organi ed al procedimento, si rinvencono, per un verso, un sicuro polo di imputabilità di responsabilità pubbliche oggettive e, per altro verso, il ricorso a specifiche professionalità ed esperienze soggettive, quali presupposti necessari affinché il proficuo esercizio della "autonomia gestionale" resti orientato ed aderente alla considerazione degli interessi pubblici generali, nel contesto degli indirizzi strategici di volta in volta definiti dal C.I.P.E., con precipua funzione di organo di orientamento politico nel settore del sostegno alle esportazioni.

Gli organi collegiali - Comitato di Gestione e Collegio dei Revisori - a durata quadriennale, sono venuti tutti a scadenza nel febbraio 1994 e formalmente rinnovati, con decreti interministeriali, rispettivamente, in data 6.5.1994 e 11.6.1994. Considerata l'intempestività del disposto rinnovo, si richiama l'attenzione delle Autorità competenti alla nomina, sull'obbligo del rispetto della disciplina di cui alla Legge 444/94 in materia di proroga degli organi.

Nel corso del 1995, con decreto interministeriale in data 19 maggio 1995 (allegato n. 2) è stato nominato un nuovo Direttore.

Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 227/77, ha tenuto sedute con cadenza settimanale, utilizzando, altresì, per la funzionalità dell'organo, i componenti supplenti. Analoga cadenza di riunioni ha tenuto il Collegio dei Revisori, per il controllo sugli atti gestionali più significativi, oltre che per gli adempimenti di legge quali l'attribuzione di veridicità al bilancio e la dichiarazione di corrispondenza tra i dati finali dei documenti contabili e le scritture tenute dall'Ente.

Quanto agli importi dei compensi annui e delle medaglie di presenza, ed alle relative modalità di erogazione, si fa rinvio alle notizie già rese nei precedenti referti, puntualizzando che il loro ultimo aggiornamento, con effetto luglio 1994, sulla base degli incrementi degli indici I.S.T.A.T., risale alla delibera del Comitato di Gestione del 17 novembre 1994, riportata in allegato (n. 3).

- Cap. III - Il personale

Come già illustrato nel precedente referto, status e procedure di assunzione del personale SACE sono disciplinate dalla legge istitutiva dell'Ente (n. 227/77) e da apposito decreto del Ministro del Tesoro del 26.7.78.

Prevede l'art. 11 della citata legge che, per la realizzazione dei suoi fini, l'Ente si avvalga dei servizi e del personale dell'I.N.A., nonché del proprio personale inquadrato in apposito ruolo.

Prevede, altresì, che al personale SACE si estenda la disciplina del trattamento economico e normativo del personale I.N.A. Di fatto trovano applicazione i relativi contratti nazionali dei dirigenti, degli impiegati e dei funzionari I.N.A., mentre i contratti integrativi vengono recepiti, in quanto applicabili.

Con decorrenza gennaio e febbraio 1995 è stato dato corso, rispettivamente per il personale dirigente e per il personale appartenente alle restanti categorie, agli incrementi economici conseguenti al rinnovo del C.C.N.L. di categoria perfezionatosi nel dicembre 1994.

Nel corso del '95 l'Ente, con delibera del 21.7.95, ha disposto l'attivazione di una procedura di selezione di personale particolarmente qualificato da professionalizzare ai fini di una successiva eventuale assunzione mediante l'attribuzione di apposite "borse di studio" denominate "Rinaldo Ossola".

A seguito di tale procedimento sono stati inseriti nel piano di lavoro n. 4 unità, delle quali solo tre sono state assunte nel successivo anno 1996.

Le tabelle che seguono forniscono una analitica dimostrazione delle componenti delle voci del costo sostenuto dall'Ente:

Consistenza numerica			
	Previsioni di organico	Consistenza al 31.12.94:	Consistenza al 31.12.95:
1) Dirigenti	16	17 ¹	17 ²
2) Funzionari ed equiparati	42	40	40
3) Impiegati e commessi	342	218	228 ³
TOTALE	300	276	285 ⁴

¹ l'unità eccedente rispetto al ruolo organico è rappresentata dal Direttore pro tempore, Dr. A. RUBINO, Dirigente di 2^a

² la posizione del Direttore, Dr. Mario MAURO, è al di fuori del ruolo organico

³ la consistenza degli impiegati si è modificata a causa dei seguenti movimenti:

a) n.9 assunzioni di 3° livello con "Contratto di formazione e lavoro";

b) n.1 assunzione con qualifica di "Commesso / autista";

c) (a+b) assunzioni deliberate dal Comitato il 19/12/94

⁴ il dato va integrato con n.8 unità di personale INA distaccato ed in servizio presso la SACE con mansioni comprese tra il 5° ed il 7° livello del vigente C.C.N.L.

Costo totale del personale e sua composizione

Nel 1995 il costo totale del personale SACE è stato di Lit. 25.843 mln a fronte di mln. 23.183 del 1994 ed ha avuto la seguente composizione (in milioni di lire):

(in milioni di lire)		
	<u>1994</u>	<u>1995</u>
Retribuzioni	16.652	18.244 (+ 9,6)
Contributi	5.068	6.032 (+19) ^(*)
	-----	-----
	21.720	24.276 (+11,8)
Accantonamento fondo di liquidazioni	1.463	1.567 (+7)
	-----	-----
TOTALI	23.183	25.843 (+11,5)

Rispetto al 1994, relativamente alle voci retribuzioni e contributi, si è verificato un complessivo aumento dell'11,8%. Il maggiore incremento rispetto ai dati di riferimento dell'anno 1994 è dovuto alle normali variazioni retributive (0,50%), al rinnovo del CCNL degli impiegati e dei Dirigenti (7,5%), alla nomina dell'attuale Direttore (1,6%) e all'assunzione di n.

^(*) L'incremento del 19% è determinato dall'introduzione nella presente voce del contributo previdenziale dei Dirigenti (13% della retribuzione tabellare) e degli oneri sulla gratifica degli stessi che sino al 1994 non venivano riepilogati nei prospetti contabili elaborati dal vecchio sistema informativo. L'incremento effettivo, pertanto, è pari all'11,9%.

9 dipendenti di 3 livello inquadrati nel 2 livello ai sensi della legge 863/84 (contratto di Formazione e Lavoro) e di n. 1 dipendente di 2 livello (0,47%).

L'incremento del 7% del TFR è collegato all'aumento delle retribuzioni.

Struttura delle retribuzioni

La struttura delle retribuzioni è la seguente (in mln di lire):

	1994 (in %)	1995 (in %)
Totale	16.652 (100)	18.244 (100)
di cui:		
Stipendio	9.119 (54,7)	10.265 (56,3)
Contingenza	3.951 (23,7)	4.145 (22,7)
Ass. per nucleo familiare ¹	313 (1,9)	318 (1,7)
Indennità di carica	310 (1,9)	399 (2,2)
Premio di produzione	2.112 (12,7)	2.436 (13,4)
Lavoro straordinario	261 (1,6)	297 (1,6)
Ass. integrativo e aggiuntivo	290 (1,7)	333 (1,8)
Altre voci	296 (1,8) ²	51 (0,3)

¹ incluso il contributo socio scolastico

² nell'importo sono incluse: l'indennità mansioni centralinisti ciechi, l'indennità di mensa e l'indennità di turno.

Il dato è comprensivo di lire 245 mln dovuto alla erogazione di una tantum di lire 196 mln, erogata nel 1994 nonché della voce indennità meccanografica in assegno personale conglobata nel 1995 nella voce stipendio.

<u>Forza costi e retribuzioni medie annue nette 1995</u>						
(in mln di lire)						
	Dirigenti		Funzionari		Impiegati e	
	(compreso Direttore)		e INA/SACE		Commessi INA/SACE	
	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>
Consistenza	18	18	35	41	232	227
Media						
Costo medio	209	266	105	114	63	66
pro-capite (1)						
Retribuzione	111	115	52	55	33	34
media netta (2)						

(1) Compresi gli oneri posti per legge a carico del datore di lavoro

(2) Competenze lorde meno contributi a carico del lavoratore e IRPEF.

Cap. IV - L'autonomia gestionale

Tema di rilievo, sul quale più volte si è soffermata la Corte, è quello riguardante una più coerente puntualizzazione, in sede applicativa della vigente normativa, dei ruoli istituzionali dei soggetti operanti nel settore (CIPE, Ministero del Tesoro, Ministero del Commercio Estero, Comitato di Gestione SACE) nonché delle modalità di esercizio dei rispettivi poteri, al fine di evitare condizionamenti all'autonomia decisionale dell'Ente, nelle scelte gestionali.

Al riguardo è stata affermata l'esigenza che ciascuno dei citati soggetti eserciti la propria funzione nel rispetto dei limiti, condizioni e termini imposti dalla legge istitutiva 24 maggio 1977 n. 227 e dalla successiva legge 27.12.1983 n. 730, secondo un modello che vede il CIPE al vertice della direzione politica della materia assicurativa verso l'estero, il Ministero del Tesoro, quale soggetto titolare di poteri di vigilanza e la SACE, siccome ente pubblico economico dotato di poteri di autonomia gestionale ed amministrativa.

Sotto il profilo ordinamentale l'autonomia patrimoniale e di gestione (art. 2 legge istitutiva) della SACE - la quale, in quanto ente pubblico economico, è tenuta a perseguire il principio della economicità - si esplica in un complesso di poteri-doveri in ordine all'assicurabilità e relative condizioni di polizza.

Peraltro l'esercizio di queste attribuzioni non sempre resta pienamente libero, nell'ottica della imprenditorialità pura, bensì spesso viene condizionato dalle direttive politiche assunte in sede governativa. Conseguentemente in tale ipotesi le correlate esposizioni finanziarie, dovute al verificarsi del "sinistro", più che "perdite di esercizio" della SACE, come tali da riferire alla strategia imprenditoriale della stessa, andrebbero considerate "costi pubblici" delle scelte politiche. Tali costi, invero, vengono assunti in forma latente a carico del bilancio dello Stato, atteso che l'erogazione degli indennizzi su operazioni scaturite da quelle scelte, viene a maturazione solo in un momento successivo all'assunzione della direttiva governativa. E ciò a

differenza degli oneri scaturenti dai "crediti di aiuto" o da leggi di intervento diretto, che si evidenziano in forma palese nel bilancio dello Stato.

In argomento la Sezione Enti della Corte dei Conti aveva già avuto occasione di pronunciarsi con determinazioni n. 491 del 19.5.1965 e n. 1836 del 12.11.1985 e, tuttavia, la questione è tornata di attualità, e nel corso dell'esercizio 1990, in occasione della attuazione da parte della SACE di direttive assunte dal Comitato Interministeriale per la economia estera (C.I.P.E.S.) in data 17.10.1990, concernenti la disciplina delle operazioni assicurative nel quadro, rispettivamente, di un accordo intergovernativo Italia-URSS e dell'apertura di una linea di credito nei confronti dell'Algeria.

Le relative delibere attuative da parte della SACE hanno formato oggetto di rilievo della Corte dei Conti con determinazione n. 7/91 che viene integralmente riportata in allegato (n. 4) per l'importanza ed attualità dei principi in essa affermati.

Vale la pena sottolineare, come rilevato dalla delibera , che i rapporti tra il CIPES, il Ministero del Tesoro ed il Comitato di Gestione della SACE trovano compiuta disciplina nella legge istitutiva dell'Ente 22 maggio 1977, n. 227, con il combinato disposto degli artt. 1 e 8, e nella successiva delibera applicativa assunta in materia dallo stesso CIPES, in via generale, il 4 luglio 1985.

"Rilevato che "la delibera può disporre, con effetti vincolanti, solo su obiettivi, indirizzi, risultati della gestione in conformità dei programmi, ma non su singole scelte gestionali, " per cui " tale strumento, nel caso di accordi intergovernativi, ... non può, tuttavia, tramutarsi in atto gestionale che si sostituisca al deliberato dal Comitato di Gestione della SACE", la Corte ha evidenziato che "... il perseguimento, almeno tendenziale, del principio di economicità fa obbligo alla SACE, nell'espletamento della funzione imprenditoriale del ramo assicurativo".

Ma tale principio, più che rapportarsi alla regola della autosufficienza, postula il ricorso alla puntuale applicazione dei principi della tecnica assicurativa, quali emergono, in particolare, nell'esperienza internazionale, e ciò, in occasione della fissazione dei premi, delle

quote di scoperto obbligatorio, della definizione delle procedure e dei tempi per la concessione di garanzie. Il che impone la vigilanza sul fenomeno della formazione di oneri latenti a carico del bilancio, specie in riferimento al "rischio paese".

E' stato opportunamente sottolineato che "... in relazione ai vincoli di spesa posti dalla legge finanziaria e dalla legge di bilancio 29.12.1990 n. 406, si pone prioritaria esigenza di riattivazione di tempestive procedure di ridotazione dei fondi a disposizione della SACE, affinché il Parlamento possa per tempo esercitare il proprio controllo specie quando, con riferimento agli artt. 80 e 87 della Costituzione, sopravvengano accordi internazionali che comportino impegni a carico del bilancio dello Stato non previsti dalla legge di approvazione del medesimo, ed inoltre di durata superiore alla cadenza triennale del programma della spesa pubblica ..." e che "... l'intervento del Parlamento si palesa, altresì, conferente quale fonte pariordinata alla prescrizione legislativa di cui all'art. 8 della legge 227/77, sullo "scoperto obbligatorio".

La Corte ha ritenuto, in conclusione, che "... in relazione al complesso dei vincoli posti dall'ordinamento, al Comitato di Gestione SACE non è dato sottrarsi al potere-dovere di autonoma valutazione..... delle concrete scelte gestionali, in attuazione di una direttiva CIPES, in quanto l'impianto normativo della legge 227/77 non contempla alcun potere gestionale del CIPES, tanto meno di natura sostitutiva nei confronti del Comitato SACE, di talché non è giuridicamente ipotizzabile il ricorso da parte dello stesso all'istituto della mera "presa d'atto ...".

Le successive direttive strategiche CIPES e gli stessi interventi del Ministero del Tesoro - nella funzione di vigilanza - hanno mostrato più attenta considerazione per l'autonomia gestionale SACE, anche in sede di attuazione di accordi intergovernativi, nella linea dei principi riaffermati dalla Corte (da ultimo, con la citata determinazione n. 7/91). (All. n.4).

Ed invero, il Comitato Interministeriale ha ritenuto, in particolare, con propria delibera 16.4.1991, di ridefinire il criterio già dettato con precedente delibera 5 luglio 1985, relativa

all'attuazione degli accordi intergovernativi, elidendo l'automatismo della copertura assicurativa al 100%, fortemente vincolante dell'autonomia SACE, e delegando a quest'ultima la valutazione in materia, caso per caso. Nella medesima linea il Ministero del Tesoro ha ribadito che la SACE - in tema di definizione delle condizioni di durata, percentuali di copertura e di livello di premio - conserva piena iniziativa decisionale in vista delle scelte di opportunità, coerenti con il principio della tendenziale economicità.

Nella riaffermata esigenza di esercizio pieno delle facoltà istituzionalmente attribuite al Comitato di Gestione, è da rilevare che questo nel corso del '95, ha mantenuto immutata la politica di cautela adottata nel 1994, sino a contenere alcune coperture assicurative (verso la Cina) nel limite dell'80% - 85%.

La Corte, rilevata la rigidità del sistema normativo e del complesso dei vincoli istituzionali all'autonomia gestionale dell'Ente, sottolinea l'urgente necessità che da parte degli organi responsabili della politica del sostegno all'esportazione siano adottate iniziative volte ad adeguare l'attuale assetto istituzionale (la legge istitutiva risale al 1975) alle mutate condizioni delle economie e del commercio internazionale. E' evidente, infatti, l'esigenza di ridefinire il ruolo ed il rapporto di interrelazione tra C.I.P.E. e Comitato di Gestione SACE, ad evitare il perdurare di commistioni tra attribuzioni e funzioni, anche di natura personale.

Ed invero, le scelte di politica internazionale del governo italiano - in tema di sostegno all'economia dei paesi in via di sviluppo o già ad economia di Stato - quando non si specificano in "crediti di aiuto" o in leggi che pongano i relativi oneri a carico diretto dell'Erario, ma si sostanzino in atti giuridici (accordi intergovernativi) ovvero in direttive Cipe di c.d. "sostegno pubblico" alle esportazioni italiane, vanno ad influenzare le correlate scelte gestionali della SACE e, conseguentemente, ad incidere sulla sostanza economica e patrimoniale della stessa creando, nel contempo, oneri latenti a carico del bilancio dello Stato.